“Anteprima delle linee guida nazionali dell’eredità giacente”

6 febbraio 2024 - ODCEC TORINO

Maria Schettino

Avv. Curatore di eredità presso il Tribunale di Milano

STRUTTURA LINEE GUIDA NAZIONALI

1. Premessa d'utilità
2. Normativa di riferimento
3. Rassegna giurisprudenziale
4. Prassi Tribunali – fase di avvio
5. Prassi Tribunali – fase di sviluppo
6. Prassi Tribunali – fase di chiusura
7. Quesiti
8. Schema attività e modalità d'esecuzione
9. Criticità
10. Modelli
11. Recepimento ed attuazione

1. Premessa d'utilità

La necessità di elaborare delle linee guida nazionali, quale utile strumento per l'esercizio della funzione di curatore d'eredità giacente o rilasciata, risiede nella carenza di idonee indicazioni giuridiche per lo svolgimento dell'attività di custodia e amministrazione del patrimonio ereditario.

Quelli che genericamente potremmo definire "vuoti normativi", di fatto, ostacolano le funzioni per cui il curatore presta giuramento.

Dopo ampia disamina comparatistica tra i maggiori Fori italiani, di grande interesse risultava la proposta di una commissione nazionale di studio, con la partecipazione di Curatori appartenenti ai diversi Fori, al fine di redigere delle linee guida generali da far recepire ad ogni Tribunale aderente.

La proposta delle linee guida nazionali veniva formulata con l'obiettivo di raggiungere un'unitaria disciplina, da applicare alle procedure di eredità giacenti, nell'attesa di un intervento formale e sostanziale da parte del Legislatore, auspicando di porre fine alle consuetudini differenti dei Fori, che troppo spesso si traducono in un'applicazione disomogenea ed a volte anche contrastante con la carente normativa in vigore.

2. Normativa di riferimento

Normativa di riferimento dell'eredità giacente

Art. 528 c.c. -Nomina del curatore.

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

Art. 529 c.c. - Obblighi del curatore.

Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Art. 530 c.c. - Pagamento dei debiti ereditari.

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

Art. 531 c.c. Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

Art. 532 c.c. - Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Normativa di riferimento del curatore dell'eredità giacente

Art. 781 c.p.c. -Notificazione del decreto di nomina

Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

Art. 782 c.p.c. - Vigilanza del giudice

L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice . Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.

Art. 783 c.p.c. Vendita di beni ereditari

La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

3. Rassegna giurisprudenziale

Corte Giustizia Trib. II grado Lombardia sez. VI - Milano, 10/05/2023, n. 1626

Ruolo e funzioni del curatore dell'eredità giacente

Il curatore dell'eredità giacente non è un rappresentante dei chiamati all'eredità, né del defunto né dei creditori di questi, né dello Stato, ma è semplicemente il titolare di un ufficio di diritto privato che esercita la funzione di amministrare una massa patrimoniale oggettivamente intesa e priva di soggettività giuridica, sicché è suo onere adempiere agli obblighi dichiarativi e a quelli, sempre dichiarativi, del sostituto di imposta ma non è soggetto che deve provvedere al pagamento delle imposte

Cassazione civile sez. II - 30/01/2023, n. 2725

La sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente ha efficacia di giudicato anche verso coloro che abbiano poi acquistato la qualità di erede

In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Corte Costituzionale - 30/04/2021, n. 83

Illegittimo non prevedere tra le spese anticipate dall'erario l'onorario del curatore se la procedura di giacenza si è conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio

È costituzionalmente illegittimo l'art. 148, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. L'omessa previsione dell'anticipazione erariale determina un'irragionevole disparità di trattamento in danno del curatore dell'eredità giacente rispetto agli altri ausiliari del giudice, in favore dei quali è garantita l'effettività del diritto al compenso, ed evidenzia un'irragionevolezza intrinseca della norma in rapporto alla sua stessa finalità, corrispondente all'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della vicenda successoria (sentt. nn. 302 del 1985, 174 del 2006; ordd. nn. 488 del 1993, 368 del 1994, 446 del 2007).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Cassazione civile sez. II - 25/08/2020, n. 17735

Sulle tariffe applicabili per l'attività di curatore dell'eredità giacente

In materia di liquidazione compenso al curatore dell'eredità giacente, nel difetto di tariffa positivamente stabilita, il giudice può fare riferimento, quale criterio direttivo alla sua valutazione equitativa a tariffe - anche abrogate - afferenti alla professione la cui attività professionale tipica risulta prevalentemente svolta dal curatore per espletare il suo incarico (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito, che avevano individuato nella tariffa dei commercialisti detta attività, posto che avevano ritenuto che l'opera svolta dall'avvocato fosse principalmente inquadrabile in quella tipica della professione del commercialista).

Cassazione civile sez. VI - 02/09/2020, n. 18239

Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell'eredità giacente non è ammissibile il ricorso per cassazione

Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell'eredità giacente - il quale, ex art. 3, lett. n), del d.P.R. n. 115 del 2002, è un "ausiliario del magistrato" - emesso in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività del provvedimento, che può essere impugnato, con l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto d.P.R., dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente.

4. Prassi Tribunali – fase di avvio

Presupposti per ricorre al Tribunale competente e richiedere la dichiarazione di giacenza dell'eredità

Se l'eredità non è stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell'eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione.

Documentazione necessaria presso la totalità dei Fori

Oltre al ricorso introduttivo, si dovrà provvedere ad allegare:

- documenti dell'instante;
- certificato di morte del soggetto interessato;
- prova del pagamento contributo unificato;

Ulteriore documentazione prevista nella maggioranza dei Fori:

- Certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine, attestanti l'inesistenza di chiamati all'eredità entro il 6° grado;
- visura catastale del *de cuius*;
- prova documentale del credito vantato;
- prova del versamento fondo spesa

La quasi totalità dei Fori che, ad oggi, non prevedono il versamento di un fondo spese in fase di avvio, si sono resi comunque favorevoli ad una previsione obbligatoria.
Nessun Foro prevede dichiarazione di assenza di testamenti depositati o pubblicati.

5. Prassi Tribunali – fase di sviluppo

La presente fase si caratterizza per la piena operatività, rimessa al Curatore, per la buona gestione e amministrazione dei beni ereditari per cui ha prestato giuramento.

Adempimenti diffusi:

a) Trasferimento dei conti correnti intestati al defunto
b) Smobilizzo fondi e titoli intestati al defunto
c) Operatività del conto della procedura
d) Spese maturate in corso di procedura con riguardo alle imposte e tasse (IMU, TARI..) alle spese condominiali, alle spese di custodia
e) Gestione immobili
f) Custodia beni mobili
g) Nomina periti/esperti
h) Vendita beni mobili e mobili registrati
i) Rintraccio eredi
j) Dichiarazione di successione con adempimenti necessari e prodromici alla presentazione
k) Rinvenimento testamento olografo

A riguardo va evidenziata una gestione operativa differente per la maggior parte dei Fori consultati, fatta eccezione per la dovuta dichiarazione di successione e operatività del conto corrente intestato alla procedura.

6. Prassi Tribunali – fase di chiusura

La predetta fase si palesa certamente quando, ex **art. art. 532 c.c.,** con la dizione "**cessazione della curatela**", ci si riferisce alla cessazione dello stato di giacenza.

In virtù di quanto previsto nel predetto articolo, il Curatore dovrà necessariamente avviare la fase chiusura predisponendo:

a) Rendiconto

Da una disamina dei Fori interpellati, per il tramite dei loro curatori, certamente emerge una non omogeneità nella redazione dei rendiconti connaturati, a volte, da estrema sinteticità con mero riepilogo dell'attività svolta e riporto delle attività/passività, mentre, in altri casi, si rinviene una preliminare relazione completa e dettagliata dell'attività svolta oltre ad analitico schema di tutte le entrate e uscite in corso di procedura oltre allo stato delle attività/passività in capo al *de cuius* alla data della dichiarazione di giacenza.

b) Istanza di liquidazione del compenso con autorizzazione al prelievo anche delle spese anticipate

In merito alla liquidazione dei compensi del curatore si rinviene un'ampia divergenza tra i Fori interpellati che, per ragioni afferenti unicamente ad orientamenti di sezione, applicano parametri relativi alla categoria professionale dei curatori (D.M. 55/2014 art. 26 – D.M. 140/2012) oppure tabelle create *ad hoc*, ma non pubbliche, che, in sostanza, individuano criteri secondo scaglioni di riferimento.

Rilevante risulta l'orientamento del Foro di Pisa che prevede il necessario contraddittorio con gli eredi o creditori per la liquidazione del compenso, reputandosi il procedimento di liquidazione affetto da nullità, riconoscendo priva di efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Cass. Civ. Sez. I 9 marzo 2006 n. 5082).

c) Autorizzazione al pagamento delle spese di procedura

d) Devoluzione in favore degli eredi o dello Stato con annessa istanza di chiusura di tutti i rapporti ancora aperti (conto corrente intestato alla procedura /cassette sicurezza/deposito beni ecc..)

Anche in merito alla devoluzione nei confronti degli eredi sussistono non poche divergenze in merito alle istanze cui è tenuto il Curatore e, in particolar modo, si segnalano le difficoltà concrete con gli istituti di credito che, di fatto, attuano il trasferimento delle liquidità. Tale circostanza, nel concreto, ostacola la chiusura e ritarda in modo considerevole la definizione con aggravio di spese per la procedura, il tutto basato su pretese procedurali degli Istituti di credito, non note e certamente non pubbliche per gli operatori del settore.

Quando non vi siano disposizioni testamentarie né eredi legittimi (parenti entro il sesto grado), ovvero in caso di delazione successiva (in quanto è venuta meno la chiamata ereditaria di altri chiamati per indegnità, invalidità di testamento, prescrizione dell'accettazione, rinunzia all'eredità) e, in ogni caso, decorsi dieci anni dall'aperura della successione, l'eredità viene acquisita, ex art. 586 c.c., direttamente dall'Agenzia del Demanio senza accettazione e mediante una procedura che prevede, per il denaro, un versamento a mezzo Modello F23 e, per i beni immobili, l'effettuazione del sopralluogo, la redazione di una perizia estimativa, la redazione del verbale di acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato e la trascrizione nei registri immobiliari.

Tale attività verrà eseguita dal Demanio con la partecipazione passiva del Curatore.

e) Istanza chiusura procedura per avvenuta cessazione della giacenza con contestuale pubblicazione in gazzetta ufficiale

Per chiusura si rinviene una consolidata prassi, da parte dei Giudici competenti, nel procedere con provvedimento pur se nella maggior parte dei casi non si autorizza o si soprassiede in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

7. Quesiti

a. C'è un elenco tassativo dei soggetti ai quali inviare comunicazione della propria nomina?
b. C'è un termine entro il quale il Tribunale richiede redazione inventario?
c. Nel proprio Foro viene autorizzata la dichiarazione del curatore dinanzi al funzionario di cancelleria al fine di evitare redazione inventario da parte del cancelliere?
d. In quali casi il Giudice autorizza inventario notarile?
e. C'è un elenco di Notai che collaborano con il Foro oppure la scelta ricade sul curatore/giudice?
f. Vengono inseriti nell'inventario tutti i beni non materiali (anche tutto ciò che può riferirsi ad investimenti virtuali oppure profili con risonanza mediatica – e commerce)?
g. Quando vi sono più immobili in distretti differenti, per permettere la redazione dell'inventario, vengono nominati più cancellieri oppure si opta per allegazioni documentali?
h. Individuati i beni mobili nell'inventario, si provvede alla vendita nel termine di 30 giorni?
i. Quando si rinvengono gioielli o altri preziosi nelle abitazioni e non si provvede alla vendita dove vengono custoditi? In assenza di liquidità chi sostiene i costi?
j. Il soggetto che ha proposto istanza apertura e.g. mantiene la visibilità del fascicolo?
k. Sul conto intestato alla procedura vi sono agevolazioni di spese o conti dedicati? È concessa la facoltà di operare con internet banking?

l. Per le operazioni di sportello viene richiesta la consegna del provvedimento autorizzativo? Copia semplice oppure in bollo?
m. Per le nomine provenienti da amministrazioni di sostegno, come vengono gestite le anticipazioni in assenza di liquidità?
n. In che fase ci si rivolge a società specializzate per il rintraccio di eventuali eredi?
o. Il proprio Foro tende a coinvolgere società per rintraccio eredi?
p. Diritto di ritenzione in caso di accettazione e obblighi fiscali.
q. Sussiste un obbligo del Curatore a provvedere al pagamento dell'imposta di successione?
r. Attività per atti di accertamento, cartelle esattoriali ed estratti di ruolo notificati al Curatore dopo la chiusura dell'Eredità Giacente.
s. Chiusura delle operazioni di inventario, pendenza di lite e presentazione tempestiva della dichiarazione di successione.
t. Quali adempimenti sono necessari per l'apertura della cassetta di sicurezza bancaria intestata al de cuius?
u. Quale attività è prevista in caso di rinvenimento di armi?
v. Opportunità e modalità di vendita di preziosi e opere d'arte.
w. La possibile apposizione di sigilli.
x. Gestione polizze assicurative.
y. Legittimazione contenziosi post accettazione eredità.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Esempi di risposta ai quesiti

Come procedere alla vendita dell'oro?

Qualora vi sia la necessità di procedere alla vendita dell'oro rinvenuto nel corso delle operazioni di inventario, qualora la quantità di oro superi il valore complessivo di € 12.500,00, appare opportuno procedere alla vendita a mezzo di un Banco Metalli, che è un operatore professionale in oro iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia. Premesso che la compravendita eseguita dal Curatore non è un esercizio in via professionale del commercio in oro di cui alla legge 71/2000 ed al RD 18.06.1931 n. 773, si segnala che in caso di operazione di compravendita di oro nel territorio nazionale per un valore di importo pari o superiore ad € 12.500,00, vi è l'obbligo per chiunque di dichiarare l'operazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIF), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge citata: "Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi [UIF], qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro". Qualora parte dell'operazione sia una Banca o un operatore professionale in oro – ai sensi della Comunicazione UIF paragrafo 2 – spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo: "Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo ". La comunicazione al UIF eseguita dal Banco Metalli, con indicazione puntuale del valore e di tutti i criteri di stima adottati nella vendita, esclude ogni responsabilità del Curatore.

Come individuare l'autovettura intestata al *de cuius*?

Qualora dalla visura nominativa rilasciata dal PRA venisse individuata un'autovettura intestata al *de cuius*, in mancanza di un'autorimessa intestata a quest'ultimo o a questi locata, appare opportuno ricercare l'autovettura medesima, unitamente al Cancelliere nominato per la redazione dell'inventario, sulla pubblica via nei pressi dell'ultima residenza del *de cuius*. Qualora non dovesse venir individuata, va segnalato alla Polizia Municipale affinché possano provvedere alle ricerche e informare il Curatore.
Si segnala che in mancanza di rinnovo tempestivo dell'assicurazione, si è soggetti a multa anche nel caso in cui siano parcheggiate in luogo privato (vd sentenza Cassazione n. 37851/2022).

8. Schema attività e modalità d'esecuzione

Fase di avvio

- Verifica documentazione allegata al ricorso per l'apertura
- Pubblicazione Gazzetta Ufficiale
- Comunicazioni di rito
- Interrogazioni istituti Bancari/assicurativi/PRA/ecc..
- Richiesta del codice fiscale intestato alla curatela presso AE
- Redazione dell'inventario a cura di un cancelliere o di un notaio
- Entrare in possesso degli eventuali beni della curatela con le opportune verifiche di stato degli stessi
- Attività di ricerca chiamati all'eredità

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Fase di esecuzione

- Apertura di un c/c intestato alla curatela
- Presentazione della dichiarazione di successione, in proprio o delegando un professionista, previa apposita autorizzazione del Giudice
- Eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi, in proprio o delegando un professionista, previa apposita autorizzazione del Giudice
- Pagamento delle spese derivanti dalla massa ereditaria, quali spese condominiali, tasse, ecc, previa apposita autorizzazione del Giudice
- Porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione prodromici alla conservazione del patrimonio del de cuius
- Eventuale alienazione dei beni mobili, mobili registrati della massa ereditaria
- Eventuale vendita o locazione dei beni immobili della curatela
- Gestione degli eventuali beni digitali
- Presentazione al Giudice di una relazione periodica (ogni sei mesi) esplicativa e munita di rendiconto

Fase di chiusura

- Rendiconto di gestione da far sottoscrivere agli eredi, ove vi siano
- Devoluzione del patrimonio agli eredi, ove presenti
- Eventuale trasmissione ereditaria dei beni digitali
- Istanza di liquidazione dei compensi del curatore
- Chiusura conto corrente intestato alla curatela
- Dichiarazione di chiusura della procedura
- Comunicazioni di rito chiusura curatela
- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

9. Criticità rilevate in fasi di comparazione

AUTORIZZAZIONI E MODALITA' DELLE VENDITE IMMOBILIARI

La vendita di tali beni, ai sensi dell'art. 783 c.p.c., può essere autorizzata dal Tribunale in composizione collegiale, con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o di utilità evidente, previa richiesta del Curatore del parere favorevole del Giudice della procedura. Pare opportuno chiarire che il Curatore, prima di presentare l'istanza al Tribunale, deve informare il Giudice della procedura in merito alla necessità di vendere l'immobile, al fine di consentire al Giudice medesimo di esercitare un controllo complessivo sul procedimento. Il parere, infatti, va richiesto, piuttosto che in ordine alla vendita, in ordine alla gestione complessiva nell'ambito della quale si pone la vendita. Non si tratta quindi di un mero parere, non previsto dalla legge, ma del non sottrarre al Giudice il controllo complessivo sul procedimento, alla cui gestione può essere o meno funzionale la vendita medesima.

Appare necessaria una perizia di stima asseverata, con indicazione delle menzioni urbanistiche, della conformità catastale, della presenza di abusi e della loro natura. Per quanto concerne le modalità di vendita, appare necessario evidenziare che il Curatore non è obbligato ad optare per la vendita ai pubblici incanti, potendo richiedere l'autorizzazione alla vendita a trattativa privata, comprendendosi in tale concetto anche la vendita con modalità competitive, ma senza far ricorso ai pubblici incanti. Posto che gli atti relativi alla vendita dei beni ereditari non possono essere considerati esecutivi, perché non possono ricondursi ad una azione esecutiva, la vendita effettuata dal Curatore, sia essa all'incanto o a trattativa privata, ha comunque natura di vendita volontaria e non coattiva. Secondo il Consiglio nazionale del Notariato (Studio 529/2017/C), la vendita operata dal Curatore costituisce un caso particolare di vendita volontaria, con una disciplina che rinvia a quella dell'espropriazione forzata, senza però avere a disposizione gli strumenti tipici della vendita coattiva, evidenziando altresì che appare opportuno seguire il più possibile le regole dell'espropriazione forzata, in punto deposito prezzo, perizia asseverata e ispezioni ipocatastali. La questione in merito alla forma del trasferimento in favore dell'acquirente appare dibattuta.

RINTRACCIO E VERIFICA TESTAMENTI

Per niente dibattuta, in quanto assente, risulta la tematica relativa alla verifica dell'autenticità del testamento rinvenuto dal Curatore o pubblicato su richiesta del soggetto interessato.
Persiste, presso tutti i Fori esaminati, una scarsa attenzione alla dovuta verifica dell'autenticità del testamento olografo, con ripercussioni non solo sul patrimonio presumibilmente mal devoluto ma, bensì, anche future responsabilità in capo al curatore.
A riguardo risulta doveroso evidenziare anche le difficoltà pratiche del grafologo nel poter periziare il testamento con rilievi tecnici e acquisizione immagini, rilevate altresì dal Ministero di Grazie e Giustizia - 2 maggio 1994 – che forniva indicazioni in merito alla riproduzione fotografica di atti notarili, Prot. n. 2/38-358
L'operatività dei grafologi nonché il rispetto di quanto disposto dall'art. 66 comma 1 L.N.
"*Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge*"
ben potranno essere preservati laddove venga disposto dal Giudice delle successioni perizia grafologica sul testamento olografo con simile quesito:
"*letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti e quella reperita presso i pubblici uffici, nonché qualsiasi altro scritto comparativo di certa od indiscussa provenienza, considerato il gesto grafico di cui al documento testamentario, nel suo insieme e nelle singole componenti, dica il perito se esso sia interamente scritto dal testatore*" in considerazione degli obblighi di custodia del documento notarile, il c.t.u. è autorizzato a recarsi presso lo studio del depositario per prendere visione e copie del testamento e compiere tutti gli accertamenti non distruttivi del caso.

10. Modelli

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI ADEMPIMENTI

ESPLETATI/ DA ESPLETARE

con l'indice di tutti i documenti già depositati o depositati contestualmente alla presente scheda

1. Relazione periodica depositata in data _____ con riguardo al semestre_____;
2. Inventario dei beni depositato in data _____;
3. Pubblicazione sulla G.U. del decreto di nomina del Curatore avvenuta in data_____;
4. Comunicazione all'Agenzia del Demanio dell'apertura della procedura avvenuta in data_____;
5. Interrogazione all'Agenzia delle Entrate e relativa risposta dell'ente con riguardo agli immobili ed ai conti correnti intestati al de cuius avvenute in data_____;
6. Ultimo estratto conto bancario trimestrale intestato alla procedura depositato in data_____ con riguardo al trimestre_____;
7. Tipologia e data dell'ultimo atto espletato dal Curatore in merito alla procedura_____;
8. Eventuali note esplicative sull'attività svolta, sulle criticità riscontrate e sulle iniziative da intraprendere depositate in data_____;
9. Documentazione per eventuale devoluzione allo Stato di immobili o di libretto deposito giudiziario depositata in data_____.

Milano, lì_____ Il curatore

11. Recepimento ed attuazione

Le presenti Linee Guida, successivamente alla presentazione del convegno nazionale del 24 novembre 2023, verranno inviate presso le Cancellerie competenti di tutti i Tribunali presenti sul territorio nazionale, con una *vacatio* di giorni 60 e la possibilità di richiedere integrazioni o appendici al fine di un formale recepimento e pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Successivamente alla predetta pubblicazione, l'elaborato verrà sottoposto all'attenzione delle competenti Commissioni di studio, Tavoli tecnici e Osservatori del Ministero della Giustizia.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Ringrazio Voi tutti per l'attenzione